



GIUNTA CAMERALE – Verbale n. 2 del 4.03.2021

Deliberazione n. 27 del 4.03.2021

Oggetto: Ratifica determinazione del Presidente n. 2 del 18.02.2021 “Tecno Holding SpA - approvazione modifiche statutarie”.

Relatore: Il Presidente

LA GIUNTA

Richiamata la determinazione n. 2 del 18.02.2021 con la quale, data la particolare situazione d’urgenza, il Presidente ha approvato la modifica dello Statuto della società Tecno Holding SpA;

Ravvisata l’urgenza per l’adozione del provvedimento, dal momento che l’Assemblea Straordinaria degli azionisti per la modifica dello Statuto sociale è stata convocata il 25.02.2021, e prima di tale data non si sono svolte riunioni della Giunta camerale;

All’unanimità dei presenti;

DELIBERA

di ratificare l’allegata determinazione n. 2 del 18 febbraio 2021 assunta in ordine all’oggetto dal Presidente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)



Determinazione n.2 del 18/02/2021

OGGETTO: TECNO HOLDING SPA – APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE

IL PRESIDENTE

Con l'assistenza del Segretario Generale;

Vista la lettera con data 08.02.2021 trasmessa dalla società Tecno Holding S.p.A. di convocazione degli azionisti all'Assemblea Straordinaria, programmata per il 25 febbraio 2021, in prima convocazione, e il 26 febbraio 2021, in seconda convocazione, per discutere e approvare le modifiche allo Statuto della società;

Preso visione dello Statuto comparato, allegato quale parte integrante alla presente determinazione, nel quale sono evidenziate tutte le modifiche proposte, che riguardano i seguenti articoli:

- Art. 3 Oggetto
- Art. 11 Trasferimento delle azioni per atto tra vivi
- Art. 17 Convocazione dell'Assemblea
- Art. 22 Norme per il computo dei quorum
- Art. 25 Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione.
- Art. 26 Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori
- Art. 28 Competenza e poteri dell'organo amministrativo
- Art. 30 Composizione dell'organo amministrativo e incompatibilità
- Art. 31 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo
- Art. 32 Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vice Presidente
- Art. 33 Deleghe
- Art. 34 Riunione e delibere del Consiglio di Amministrazione
- Art. 35 Rappresentanza sociale
- Art. 36 Remunerazione degli Amministratori
- Art. 37 bis Controllo Contabile
- Art. 37 ter Ufficio di Compliance
- Art. 37 quater Strumenti di governo societario
- Art. 38 Bilancio e utili
- Art. 41 Norme transitorie;

Ravvisata l'urgenza di assumere una decisione in merito, in considerazione della data di svolgimento dell'Assemblea Straordinaria convocata per il 25 febbraio 2021, in prima convocazione, e 26 febbraio, in seconda convocazione;

Tenuto conto che non è prevista una riunione della Giunta camerale prima della riunione dell'Assemblea straordinaria;



DETERMINA

- a) di approvare le modifiche allo Statuto della società Tecno Holding SpA. evidenziate nel documento allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante;
- b) di prevedere che la presente determinazione, assunta per motivi d'urgenza, sia sottoposta a ratifica da parte della Giunta camerale in occasione della prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

ASSEMBLEA TECNO HOLDING S.P.A.

25 FEBBRAIO 2021

PROPOSTA MODIFICHE STATUTARIE

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Articolo 3 Oggetto</p> <p>3.1 La società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale incluse quelle in società di gestione del risparmio nonché di finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico;- l'attività di prestazione di servizi finanziari in genere, con esclusione di quelli riservati alle professioni protette, a società partecipate, anche indirettamente;- la partecipazione a Fondi d'Investimento chiusi non a fini di ricollocamento;- l'attività di indirizzo, di coordinamento e di valutazione delle partecipazioni detenute dai soci della Società o da loro partecipate in altre imprese, il tutto con esclusione di qualsiasi attività consulenziale riservata, per legge, ad iscritti in albi professionali; <p>3.2 La società, nell'ambito della propria gestione finanziaria, può acquisire, vendere, locare, sublocare immobili con l'obiettivo di ottimizzare i rendimenti della liquidità e potrà altresì amministrare e gestire beni immobili in proprio e per conto terzi.</p> <p>3.3 La Società può altresì, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring).</p> <p>La Società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, anche a favore di</p>	<p>Articolo 3 Oggetto</p> <p>3.1 La società ha per oggetto l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere che hanno ad oggetto sociale le attività individuate dai soci tra quelle consentite dall'art. 4 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. ("Testo Unico Partecipate") ovvero in società quotate in mercati regolamentati.</p> <p>3.2 La società, in via meramente strumentale rispetto alle finalità di cui al comma 1, può acquisire, vendere, locare, sublocare immobili con l'obiettivo di ottimizzare i rendimenti della liquidità.</p> <p>[identico]</p>

<p>terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese (anche indirettamente) partecipate.</p>	
<p>Articolo 11 Trasferimento delle azioni per atto tra vivi</p> <p>11. I trasferimenti di azioni per atto tra vivi sono sottoposti alle condizioni di seguito indicate.</p> <p>11.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.</p> <p>11.1.2 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".</p> <p>11.1.3 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, d'azione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.</p> <p>11.1.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.</p> <p>11.1.5 Ogni comunicazione prevista dal presente articolo deve essere eseguita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p>Articolo 11 Trasferimento delle azioni per atto tra vivi</p> <p>[identico]</p> <p>[identico]</p> <p>[identico]</p> <p>[identico]</p> <p>[identico]</p> <p>[identico]</p> <p>[identico]</p> <p>11.1.5 Ogni comunicazione prevista dal presente articolo deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>

<p>11.1.6 I termini previsti dal presente articolo per eseguire comunicazioni o esercitare diritti devono intendersi posti a pena di decadenza.</p>	<p>[identico]</p>
<p>11.1.7 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.</p>	<p>[identico]</p>
<p>11.2.1 Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della Società, nel caso di acquisto di azioni proprie da parte di questa ai sensi dell'art.2357 e ss. c.c.; - di camere di commercio italiane, di loro unioni e di società dalle stesse (camere ed unioni) controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile; - di soggetti titolari di quote di partecipazione al capitale di soci della Società. 	<p>[identico]</p>
<p>11.2.2 In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni (i) spetta, ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, il diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione al numero di azioni rispettivamente possedute (ii) e, se del caso, è richiesto il gradimento di cui al successivo punto 11.3.</p>	<p>[identico]</p>
<p>11.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:</p> <p>a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera consegnata alle poste non oltre venti giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione effettuata dall'organo amministrativo;</p> <p>b) entro dieci giorni dalla scadenza del termine sub a), l'organo amministrativo comunica al socio offerente la mancanza di accettazioni o</p>	<p>11.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:</p> <p>a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento e lettera consegnata alle poste non oltre venti giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione effettuata dall'organo amministrativo;</p> <p>b) entro dieci giorni dalla scadenza del termine sub a), l'organo amministrativo comunica con posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di</p>

<p>l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, dalla data fissata per il trasferimento e del Notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti;</p>	<p>ricevimento al socio offerente la mancanza di accettazioni o l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, dalla data fissata per il trasferimento e del Notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti;</p>
<p>c) le azioni dovranno essere trasferite entro venti giorni dalla data di ricevimento da parte del socio offerente della comunicazione sub b).</p>	
<p>11.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.</p>	<p>[identico]</p>
<p>11.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.</p>	<p>[identico]</p>
<p>11.2.2.4 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.</p>	<p>[identico]</p>
<p>11.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denuntiatio, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.</p>	<p>[identico]</p>
<p>11.2.4 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra: la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denuntiatio; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella denuntiatio quale usufruttuario.</p>	<p>[identico]</p>
<p>Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.</p>	
<p>11.2.5.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.</p>	<p>[identico]</p>
<p>11.2.5.2 In tutti i casi in cui la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal</p>	<p>[identico]</p>

<p>denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.</p> <p>Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.</p> <p>In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.</p> <p>11.2.5.3 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; La determinazione dell'arbitratore è da questi comunicata all'organo amministrativo che ne inoltra copia al socio che intende procedere al trasferimento e a quelli che hanno manifestato, con le modalità di cui ai precedenti punti, interesse ad esercitare il diritto di prelazione.</p> <p>11.2.5.4 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse non di gradimento del socio che intende procedere al trasferimento, questo avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne inoltra copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore;</p> <p>11.2.5.5 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse non di gradimento di uno o più dei soci che abbiano manifestato l'interesse ad esercitare il diritto di prelazione, questi avranno facoltà di desistere da tale esercizio dandone comunicazione all'organo amministrativo che ne</p>	<p>[identico]</p> <p>[identico]</p> <p>[identico]</p>
---	---

<p>inoltra copia al socio che intende procedere al trasferimento, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore.</p> <p>11.2.5.6 Il costo dell'arbitratore sarà a carico:</p> <p>a) per metà del socio offerente;</p> <p>b) e per la restante metà a carico dei soci che abbiano manifestato interesse all'esercizio del diritto di prelazione, in proporzione alla quota di prelazione a ciascuno spettante;</p> <p>11.2.6.1 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero:</p> <p>a) di accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni con facoltà di trasferire, la restante parte, all'acquirente e alle condizioni indicati nella comunicazione;</p> <p>b) di trasferire tutte le azioni, all'acquirente e alle condizioni indicati nella comunicazione.</p> <p>In entrambi i casi, il socio offerente, entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo di cui al precedente punto 11.2.2.1 b), dovrà comunicare al medesimo organo la sua decisione.</p> <p>11.3 Nei casi di cui ai precedenti punti 11.2.6.1 a) e 11.2.6.1 b), il trasferimento delle azioni è ulteriormente sottoposto al mero gradimento dell'assemblea ordinaria dei soci della Società.</p> <p>11.3.1 Nel caso di mancata concessione del gradimento, la Società è obbligata ad acquistare le azioni per le quali il mancato gradimento al trasferimento è stato espresso. In questo caso, è comunque fatto salvo il diritto del socio offerente a rinunciare al trasferimento.</p> <p>11.3.1.1 L'acquisto delle azioni è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 2357 c.c. e, all'uopo, l'assemblea dei soci di cui al precedente punto 11.3 è, altresì, chiamata, se del caso, ad adottare le decisioni previste dal citato art. 2357.</p> <p>11.3.1.2 Il prezzo di acquisto delle azioni da parte della Società è determinato ai sensi dell'art. 2437 ter c.c. o, se minore, in misura pari al prezzo indicato nella comunicazione del socio offerente.</p>	<p>[identico]</p> <p>11.2.6.1 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero rispettivamente: <i>[invertito ordine di lett. a) e lett. b)]</i></p> <p>a) di trasferire tutte le azioni, all'acquirente e alle condizioni indicati nella comunicazione.</p> <p>b) di accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni con facoltà di trasferire, la restante parte, all'acquirente e alle condizioni indicati nella comunicazione;</p> <p>In entrambi i casi, il socio offerente, entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo di cui al precedente punto 11.2.2.1 b), dovrà comunicare al medesimo organo la sua decisione.</p>
---	---

<p>11.3.1.3 Limitatamente al numero di azioni per le quali la Società non può effettuare l'acquisto a causa delle limitazioni poste dall'art. 2357 c.c., il socio offerente può esercitare il diritto di recesso.</p> <p>11.3.2 L'organo amministrativo, al ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 11.2.6.1, determina il prezzo dell'eventuale acquisto delle azioni da parte della Società – per il caso previsto dal precedente punto</p> <p>11.3.1 – e convoca, entro i trenta giorni successivi, l'assemblea dei soci per l'adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 11.3 e 11.3.1.1.</p> <p>11.3.3 L'organo amministrativo, entro dieci giorni dalla deliberazione assembleare, comunica al socio offerente l'esito della stessa e, quindi, la concessione del gradimento al trasferimento proposto ovvero la data fissata, il prezzo, il numero delle azioni ed il Notaio rogante per procedere alla cessione in favore della Società, nel caso di mancata concessione del gradimento.</p> <p>11.4 Ove il trasferimento all'acquirente indicato nella comunicazione, ovvero alla Società, non si verifichi – per cause non imputabili alla medesima Società - rispettivamente, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 11.3.3 o nel termine indicato nella comunicazione medesima, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.</p>	
<p>Articolo 17 Convocazione dell'assemblea</p>	<p>Articolo 17 Convocazione dell'assemblea</p>
<p>17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p>	<p>[identico]</p>
<p>17.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.</p>	<p>[identico]</p>
<p>17.3 L'avviso di convocazione deve indicare: - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;</p>	<p>17.3 L'avviso di convocazione deve indicare: - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché, ove previsto, i riferimenti di collegamento i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;</p>

<p>- le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.</p> <p>17.4 L'assemblea viene convocata, a scelta dell'organo amministrativo, mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori e sindaci in carica, con telefax con avviso di riscontro, ovvero con posta elettronica certificata, ovvero ancora a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Articolo 22 Norme per il computo dei quorum</p> <p>22.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.</p> <p>22.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.</p> <p>22.3 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.</p> <p>22.4 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.</p> <p>22.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.</p> <p>Articolo 25 Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione</p> <p>25.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>25.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche</p>	<p>- le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.</p> <p>17.4 L'assemblea viene convocata, a scelta dell'organo amministrativo, mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori e sindaci in carica, via telefax con avviso di riscontro, ovvero con posta elettronica certificata, ovvero ancora a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altra comunicazione telematica con avviso di avvenuta ricezione, almeno otto giorni lavorativi prima dell'assemblea.</p> <p>Articolo 22 Norme per il computo dei quorum [identico]</p> <p>[identico]</p> <p>[identico]</p> <p>[identico]</p> <p>22.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.</p> <p>Articolo 25 Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione.</p> <p>[identico]</p> <p>[identico]</p>
---	--

<p>non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.</p> <p>25.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p> <p>25.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p> <p>25.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.</p> <p>25.6 Il verbale deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la data dell'assemblea; b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); c) le modalità e i risultati delle votazioni; d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. <p>Articolo 26 Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori</p> <p>26.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.</p> <p>Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p> <p>26.2 Su valutazione esclusiva dell'organo amministrativo, l'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto dei principi di cui al precedente art.26.1.</p>	<p>[identico]</p> <p>[identico]</p> <p>e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p>
---	---

<p>Articolo 26 Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori</p> <p>26.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p> <p>26.2 Su valutazione esclusiva dell'organo amministrativo, l'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto dei principi di cui al precedente art.26.1.</p>	<p>Articolo 26 Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori</p> <p>[identico]</p> <p>26.2 Su richiesta dell'organo amministrativo o ricorrendone la necessità, l'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto dei principi di cui al precedente art.26.1 e a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
--	---

<p>Articolo 28 Competenza e poteri dell'organo amministrativo</p> <p>28.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.</p> <p>28.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <p>a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;</p> <p>b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;</p> <p>c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;</p> <p>d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>f) l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.</p>	<p>Articolo 28 Competenza e poteri dell'organo amministrativo</p> <p>[identico]</p> <p>28.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <p>a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;</p> <p>b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;</p> <p>[c) abrogato]</p> <p>c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>e) l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.</p>
<p>Articolo 30 Composizione dell'organo amministrativo</p> <p>30.1 L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 175/2016.</p> <p>30.2 In base ai criteri definiti dal DPCM di cui all'art. 11, comma 3, d.lgs. 175/2016, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri.</p>	<p>Articolo 30 Composizione dell'organo amministrativo e incompatibilità</p> <p>30.1 L'organo amministrativo è costituito da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 membri.</p> <p>30.2 L'organo amministrativo è composto da membri eletti tra i rappresentanti di vertice delle CCIAA socie nella persona del Presidente <i>pro tempore</i> e/o del Segretario Generale <i>pro tempore</i>. La cessazione dalla carica di Presidente o Segretario <i>pro tempore</i> di CCIAA comporta la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione, nella quale subentra il nuovo Presidente o Segretario <i>pro tempore</i> della CCIAA che esprimeva il consigliere decaduto.</p> <p>30.3 Non è consentito nominare, nel consiglio di amministrazione, amministratori delle società controllate.</p>

<p>Articolo 31 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo</p> <p>31.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 e 3, d.lgs. 175/2016, e alla loro nomina.</p> <p>31.2 L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi.</p> <p>Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.</p> <p>31.3.1 Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>31.3.2.1 Qualora venga meno l'amministratore unico o la metà o più degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero organo.</p> <p>31.3.2.2 Se vengono a cessare l'amministratore unico o la metà o più degli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>31.3.3 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica qualora non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio. Tale decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione in apertura della prima riunione consiliare successiva a quella in cui il Consigliere decaduto a maturato la terza assenza ingiustificata. Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione, ricorrendo i presupposti, provvede alla sostituzione ai sensi del precedente articolo 31.3.1.</p>	<p>Articolo 31 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo</p> <p>31.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. [abrogato il resto del comma]</p> <p>[identico]</p> <p>31.3.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, fermo restando i requisiti soggettivi e le previsioni di cui all'art. 30.2, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea</p> <p>31.3.2.1 Qualora venga meno la metà o più degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero organo.</p> <p>31.3.2.2 Se venga a cessare la metà o più degli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>[abrogato]</p>
--	--

<p>Articolo 32 Presidente del consiglio di amministrazione, Vice Presidente</p>	<p>Articolo 32 Presidente del consiglio di amministrazione, Vice Presidente</p>
<p>32.1 Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.</p>	<p>32.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.</p>
<p>32.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.</p>	<p>[identico]</p>
<p>32.3 Il consiglio può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.</p>	<p>[identico]</p>
<p>32.4 Il consiglio può nominare un Vice Presidente. Egli sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p>	<p>[identico]</p>

<p>Articolo 33 Organi delegati</p> <p>33.1 Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.</p> <p>33.2 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.</p> <p>33.3 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.</p> <p>33.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.2381 comma 5 c.c. con cadenza almeno semestrale.</p> <p>33.5 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, determinandone i poteri.</p>	<p>Articolo 33 Deleghe</p> <p>33.1 Il Consiglio di Amministrazione non può attribuire deleghe, fatte salve le deleghe, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., per il compimento di singoli atti.</p> <p>[abrogato]</p> <p>[abrogato]</p> <p>[abrogato]</p> <p>33.2 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, determinandone i poteri.</p>
<p>Articolo 34 Riunione e delibere del consiglio di amministrazione</p> <p>34.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o</p>	<p>Articolo 34 Riunione e delibere del consiglio di amministrazione</p> <p>[identico]</p>

<p>altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o almeno da un terzo dei consiglieri di amministrazione che ne facciano richiesta.</p> <p>34.2 La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire a tutti gli amministratori e sindaci in carica mediante telefax con avviso di riscontro, telegramma o posta elettronica certificata.</p> <p>34.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità, con preavviso di almeno due giorni.</p> <p>34.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati.</p> <p>34.5 Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due amministratori, le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in audio o videoconferenza purché risultino garantite l'esatta identificazione della persona legittimata a presenziare nel/i luogo/ghi audio video collegati, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, la possibilità di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere; dovranno, tuttavia essere presenti almeno il presidente della seduta ed il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.</p> <p>34.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.</p> <p>34.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.</p> <p>34.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p>	<p>34.2 La convocazione è inviata fatta almeno otto giorni lavorativi prima della riunione con lettera da spedire a tutti gli amministratori e sindaci in carica mediante telefax con avviso di riscontro, telegramma e, posta elettronica con avviso di avvenuta ricezione o posta elettronica certificata o con mezzi telematici che ne assicurino il ricevimento.</p> <p>34.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi. [identico]</p> <p>34.5 Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due amministratori, le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in audio o videoconferenza purché risultino garantite l'esatta identificazione della persona legittimata a presenziare nel/i luogo/ghi audio video collegati, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, la possibilità di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere.[abrogato il resto del comma]</p> <p>[identico]</p> <p>[identico]</p> <p>[identico] [Chiarimento: previsione ex art. 2388, comma 3, c.c.]</p>
<p>Articolo 35 Rappresentanza sociale</p> <p>35.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o, nel caso di nomina del</p>	<p>Articolo 35 Rappresentanza sociale</p> <p>35.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.</p>

<p>consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione.</p> <p>35.2 Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, spetta altresì al consigliere munito di delega del consiglio, la rappresentanza.</p> <p>35.3 Oltre al direttore generale, l'amministratore unico o, in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, gli amministratori cui spetta la rappresentanza, nei limiti dei poteri loro delegati, possono nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti e revocarli. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'organo amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.</p> <p>35.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.</p>	<p>[abrogato]</p> <p>35.2 Il Presidente e il direttore generale, ove nominato, possono nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti e revocarli. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'organo amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.</p> <p>35.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.</p>
<p>Articolo 36 Remunerazione degli Amministratori</p> <p>36.1 All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016 e del decreto ministeriale ivi previsto.</p> <p>36.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di particolari deleghe è stabilita, in aggiunta ai compensi e ai rimborsi di cui al precedente art.36.1, dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.</p> <p>36.3 Su eventuale delega dell'Assemblea, il consiglio di amministrazione determina il compenso del Presidente Onorario.</p>	<p>Articolo 36 Remunerazione degli Amministratori</p> <p>36.1 All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina. [abrogato il resto del comma]</p> <p>[abrogato]</p> <p>[abrogato]</p>

<p>36.4 Con riferimento all'articolo 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in quanto applicabile dopo l'entrata in vigore dell'art.7 del D.L. 30/9/2003 n.269, convertito con modificazioni nella L.326/2003, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il soggetto così manlevato abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave (così come definita, quest'ultima, dell'art.5 comma 3 D.lgs.n.472/ 1997) ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.</p>	<p>36.2 [identico]</p>
<p>Articolo 37 bis Controllo Contabile</p> <p>Il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 175/2016, da un revisore contabile o da una società di revisione.</p> <p>L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p> <p>L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.</p>	<p>Articolo 37 bis Controllo Contabile</p> <p>37.1 Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.</p> <p>[identico]</p> <p>37.2 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.</p>

<p>Articolo 37 ter Ufficio di controllo interno</p> <p>L'organo amministrativo può nominare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. b), d.lgs. 175/2016 un ufficio di controllo interno che collabora con il collegio sindacale.</p> <p>L'ufficio di controllo interno riscontra tempestivamente le richieste provenienti dal collegio sindacale e trasmette periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione al collegio sindacale</p>	<p>L'eventuale rinnovo dell'incarico per il revisore contabile o la società di revisione sono disciplinati in ossequio dalla normativa vigente.</p> <p>Articolo 37 ter Ufficio di Compliance</p> <p>L'organo amministrativo può istituire un ufficio interno di compliance che riscontra tempestivamente le richieste provenienti dal collegio sindacale e trasmette periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione al Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Articolo 37 quater Strumenti di governo societario</p> <p>Ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 175/2016, l'organo amministrativo adotta, su proposta del collegio sindacale, programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 175/2016, l'organo amministrativo adotta:</p> <p>a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;</p> <p>b) codici di condotta aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori;</p> <p>c) programmi di responsabilità sociale d'impresa</p> <p>Articolo 38 Bilancio e utili</p> <p>38.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>38.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a</p>	<p>Articolo 37 quater Strumenti di governo societario</p> <p>[abrogato]</p> <p>Articolo 38 Bilancio e utili</p>

<p>riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salva diversa determinazione dell'Assemblea.</p> <p>38.3 Alla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve compilare il bilancio secondo i corretti principi contabili e con l'osservanza delle disposizioni di legge. Il bilancio deve essere comunicato ai Sindaci con la relazione ed i documenti giustificativi almeno un mese prima del giorno fissato per l'Assemblea Generale ordinaria e viene depositato nella sede sociale in visione ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa insieme con la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e l'eventuale relazione del soggetto terzo incaricato del controllo contabile.</p> <p>Articolo 41 Norme transitorie</p> <p>Gli artt. 30, 31 e 32 entrano in vigore alla scadenza dell'organo amministrativo in carica alla data di approvazione del presente statuto ovvero alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2017. Fino a tale data, la società resta amministrata da un consiglio di amministrazione composto da numero cinque componenti.</p> <p>L'art. 36 entra in vigore alla data di adozione del Decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 175/2016.</p>	<p>38.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salva diversa determinazione dell'Assemblea, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.</p> <p>Articolo 41 Norme transitorie</p> <p>41.1 Gli artt. 30, 31 e 35 entrano in vigore alla scadenza dell'organo amministrativo in carica alla data di approvazione del presente statuto ovvero alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2020.</p> <p>41.2 Fino alla predetta data restano in vigore le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al consigliere delegato.</p>
---	--